



COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

Regolamento
per l'applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione alle
entrate tributarie comunali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/11/2011

Indice

- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Articolo 3 - Competenza
- Articolo 4 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa dell'Ufficio
- Articolo 5 - Effetti della mancata comparizione del contribuente
- Articolo 6 - Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento
- Articolo 7 - Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento
- Articolo 8 - Contraddittorio ed esito negativo del procedimento
- Articolo 9 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 10 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 11 - Effetti della definizione
- Articolo 12 - Sanzioni applicabili
- Articolo 13 - Pubblicità del regolamento e degli atti
- Articolo 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Edolo (BS), nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del Tributo.
2. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il Funzionario Responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 4 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa d'ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.

2. Il Funzionario Responsabile, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- d) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve comunicare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

4. Il contribuente fino a sette giorni prima della data prevista per la comparizione, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta di differimento della suddetta data e comunque non oltre i trenta giorni successivi.

Art. 5 - Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Funzionario Responsabile, senza l'obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Art. 6 - Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del Funzionario Responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.
6. La presentazione dell'istanza, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
7. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
8. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
9. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Funzionario Responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
10. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.
11. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

Art. 7 - Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento.

1. Anche prima della notifica dell'avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione.

2. L'istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all'articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.

Art. 8 - Contraddittorio ed esito negativo del procedimento.

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate se avanzate entro tale data.
4. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.
6. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

Art. 9 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 10 - Perfezionamento della definizione

1. L'accertamento con adesione si perfeziona, sia singolarmente che cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, da effettuarsi, con le modalità indicate nell'atto di riferimento, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto.
3. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l'atto di accertamento con adesione non produce effetti.
4. In tale ipotesi, se l'invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, riacquista piena efficacia la pretesa tributaria ivi contenuta.
5. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.
6. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può chiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno dalla data del verbale di cui all'art. 9 e fino alla scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che la prima rata deve essere corrisposta nei venti giorni. Qualora la somma da rateizzare superi l'importo di Euro 2.500,00= il contribuente deve prestare idonea garanzia fidejussoria. L'ammontare della garanzia deve essere pari all'importo rateizzato maggiorato degli interessi, se dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
7. In caso di particolare complessità per situazioni di grave disagio socio-economico certificato dai servizi sociali del Comune e/o in caso di importi particolarmente elevati, il Funzionario Responsabile del tributo può estendere di ulteriori dodici mesi, fino ad un massimo di ventiquattro, il termini della rateazione.
8. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente il giorno del pagamento della prima rata, calcolati da tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.
9. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente perde il beneficio della riduzione della sanzione. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 11 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente

accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 12 - Sanzioni applicabili

1. A seguito della definizione, le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto per legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di verifica dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento viene trasmesso in copia alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet dell'Istituto per la Finanza Locale o similari.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e si applica a tutti i rapporti non ancora definiti a tale data.
2. Per quanto non regolamentato con il presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti.